

Rubrica

Ambito delle norme regionali e competenze in materia di autorizzazione alla dispersione delle ceneri

di Sereno Scolaro

La questione dell'ambito delle norme regionali costituisce ormai una costante che da luogo a situazioni, a volte anche incresciose, quando di trascuri come queste non possono eccedere il territorio regionale in cui vigono. Oltretutto, non possono non sottovalutarsi neppure come anche le autorizzazioni all'effettuazione di una data attività non possano che spettare se non all'autorità competente nel luogo in cui tali attività devono svolgersi.

Il caso

Una persona muore in una data regione e i familiari chiedono l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio di altra regione, la cui legge regionale (ammesso che la materia possa effettivamente attenersi alle competenze legislative delle regioni, anche se molte hanno provveduto, comunque, a emanare norme di legge in questo ambito) prevede che l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri sia data dall'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso. Questo, almeno, secondo una certa interpretazione, poiché la legge regionale afferma di disciplinare *“l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)”*, con una formulazione che, a parte la volontà del legislatore regionale, non importa determini una condizione di diretta attuabilità delle disposizioni della legge (quanto meno considerandosi che i “principi” non sono “norme”, ma, appunto, principi cui si debbano ispirare norme da emanare).

Il comune di decesso, poiché all'epoca la regione di appartenenza non aveva emanato disposizioni legislative proprie in materia (ma non solo per questa motivazione), si è limitato ad autorizzare il trasporto delle spoglie nella regione di destinazione ed i

familiari hanno richiesto qui l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ottenendone atto di rifiuto da parte dell'Ufficiale dello stato civile (che, evidentemente, si riteneva figura competente sulla base della propria legge regionale in quanto “letta” non tanto nel suo tenore normativo, ma in relazione alla ritenuta volontà del legislatore regionale, evidentemente nota dai *mass-media*), eccependo la competenza esclusiva dell'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso ad autorizzare la dispersione delle ceneri. Contro tale rifiuto, i familiari proponevano ricorso al T.A.R. che con ordinanza si rivolgeva al comune di decesso in qualche modo “intimando” a questi di provvedere a rilasciare l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in conformità (ritenuta, sempre) della legislazione regionale di altra regione. Il comune di decesso rappresentava non solo l'assenza di una “propria” legislazione regionale, ma – soprattutto – il fatto che, anche se questa fosse stata presente, il suo ambito di operatività non avrebbe potuto eccedere l'ambito territoriale della regione che l'aveva adottata, valutazioni di cui il T.A.R. ha preso atto, disponendo che l'Ufficiale dello stato civile (anzi, l'Amministrazione comunale) del luogo a cui era stato richiesto il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri riesaminasse l'istanza, fissandone un termine.

Un contenzioso che poteva non aversi

In questo ultimo atto, tale Ufficiale dello stato civile formula alcune considerazioni. La prima consistente nel fatto che la L. 30 marzo 2001, n. 130, al suo art. 3 (che ha influenza diretta sull'attuabilità del precedente art. 2, il quale ne è condizionato e subordinato, non potendo trovare applicazione se non quanto sia attuato il rinvio di cui all'art. 3) preveda non disposizioni direttamente applicabili, quanto

operi un rinvio a modifiche a norme di rango secondario (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) sulla base di alcuni principi, per altro di particolare dettaglio, con la conseguenza che tali disposizioni non sono immediatamente attuabili a seguito dell'entrata in vigore della legge (per altro, pienamente in vigore per le disposizioni di cui agli articoli da 4 a d 8, in quanto estranei a questo rinvio), ma avrebbero richiesto l'introduzione delle modifiche regolamentari preconizzate. Sul punto, nell'atto di ri-esame, si fa unicamente riferimento al fatto che dette modifiche non sono intervenute, senza minimamente considerare come (dall'8 novembre 2001, data di entrata in vigore della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) non possano neppure intervenire, quanto meno nei modi e forme originariamente previsti. Non rileva qui affrontare le vicende che hanno determinato da un lato nel legislatore l'orientamento alla scelta del rinvio a norme di rango secondario, dall'altro al fatto che vi sarebbero state, a rigore, le concrete possibilità per emanare le modifiche regolamentari di rinvio, né che ciò sia avvenuto per un'espressa volontà (di cui sono ben note le persone coinvolte) di impedire modifiche al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, riguardanti, per altro, anche altri aspetti, in funzione di diversi "disegni normativi".

Nell'atto di ri-esame l'Ufficiale di stato civile afferma, tra l'altro, come, accanto alla diversità tra luogo di decesso e luogo di residenza, non sia presente nella "propria" legislazione regionale e nel "proprio" regolamento comunale, un'individuazione di competenza, in termini di figura, traendo da ciò una prima conclusione nel senso di indurre l'*ufficio a dover confermare il diniego già opposto*, facendo riferimento ad *una lettura attenta della legge nazionale, unitamente all'applicazione dei principi fondamentali che sovrintendono alle attività dell'Ufficiale dello stato civile*. Trascurando, per il momento, la questione della legge nazionale, si avrebbe, semmai, potuto sostenere l'incompetenza della figura dell'Ufficiale dello stato civile, magari individuandola rispetto ad autorità comunale individuata ed individuabile ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. f) del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., atteso che le funzioni proprie del servizio dello stato civile attengono a materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. i) Cost.), per cui, in assenza di una disposizione legislativa emanata dallo Stato non sussiste legittimazione in capo all'Ufficiale dello stato civile. Non solo, ma l'attività di autorizzazione alla dispersione delle ceneri non appare punto inquadrabile nelle funzioni proprie dell'Ufficiale dello stato civile, in-

dividuate dall'art. 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Sarebbe stato comprensibile se l'Ufficiale dello stato civile avesse eccepito la propria incompetenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione, cioè di un'autorizzazione che concerne, non tanto la cremazione in quanto tale, quanto la destinazione delle ceneri, una volta avvenuta la cremazione: volendo, potrebbe individuarsi un'analogia tra le autorizzazioni considerate dall'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e gli atti di accoglimento in un determinato sepolcro, spesso sito in cimitero diverso da quello di decesso, che attengono alla gestione del cimitero dove l'inumazione o la tumulazione sono richieste. Secondo questa impostazione si potrebbe, non senza qualche provocazione, formulare l'affermazione per cui competi all'Ufficiale dello stato civile l'autorizzazione, previo il debito accertamento della sussistenza del titolo giuridico, prevista dall'art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (oppure, più frequentemente, la sussistenza del titolo concernente la riserva di cui all'art. 93, comma 1 stesso Regolamento), anche se il sepolcro si trovi in qualsivoglia comune. Appare di tutta evidenza come questi aspetti siano, in sé stessi, estranei alle funzioni dell'Ufficiale dello stato civile, oltretutto attenendo a funzioni amministrative attorno a servizi di competenza comunale (art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) e non a servizi di competenza dello Stato (successivo art.14).

Non si entra nel merito dei riferimenti alle argomentazioni attorno alla ritenuta incompetenza dell'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso sull'assenza di una "propria" legislazione regionale, attenendo questi aspetti a considerazioni che meritano successivi approfondimenti, quanto il richiamo che, in proposito, è fatto al parere del Consiglio di Stato, Sezione 1^a, n. 2957/03 del 29 ottobre 2003, sulla base del quale è stato deciso un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in considerazione che esso, come sempre, va valutato nella sua interezza. Proprio su tale parere del Consiglio di Stato appare opportuno formulare alcune considerazioni, consistenti nel fatto che le questioni affrontate in esso (gli istituti sia della dispersione sia dell'affidamento delle ceneri) presentano, entrambi, le medesime caratteristiche dal punto di vista giuridico, con la conseguenza che, se si possa condividere la considerazione fatta nel parere per cui "*non è sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, ma mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia*" rendendosi necessaria o, almeno, opportuna, la verifica di altri possibili soluzioni attuative, non è dato comprendere per quale motivazione la medesima

situazione giuridica abbia visto il Consiglio di Stato formulare considerazioni idonee a ritenere, a certe condizioni, comunque esperibile od attuabile l'affidamento dell'urna cineraria ai familiari, mentre, rispetto alla dispersione delle ceneri, il parere adotta una differente linea interpretativa affermando, di seguito, "... mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria ...". In pratica, di fronte alla medesima situazione giuridica, si individuano conseguenze ben differenti, in un caso negativamente, nell'altro caso possibilisticamente.

Di lieve pregio altre considerazioni come quella conclusiva sulla "territorialità" delle competenze, quanto meno per le argomentazioni frettolose. Se è vero che l'autorizzazione alla cremazione determina il fatto che la cremazione possa anche essere materialmente eseguita in comune diverso da quello di decesso (non solo a motivo della presenza di impianti idonei ed appropriati solo in date località), non si può sottovalutare come tale situazione sia del tutto omogenea alle altre autorizzazioni considerate all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, cioè le autorizzazioni all'inumazione o, separatamente, alla tumulazione, rispetto a cui merita di considerare quale sia la funzione di esse e del motivo (purtroppo, di origine storica, poi rimasta "inerzialmente", quanto anomalmente, in capo all'Ufficiale dello stato civile, dato che non attiene alle funzioni proprie del servizio di stato civile (ma si tratta di competenze attribuite alla figura dell'Ufficiale dello stato civile, pur attenendo ad "attività" estranee a quelle considerate dagli artt. 449 e ss. C. C. e dell'art. 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396): per molti versi, si ci trova, qui, di fronte ad una situazione sostanzialmente simile a quella dell'art. 37 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la cui motivazione aveva cessato di sussistere già prima dell'emanazione del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 oggi, parzialmente, abrogato, in conseguenza delle disposizioni del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128, dove registrazioni amministrative, nella specie nei registri dello stato civile, "supplicano" a carenze di registrazioni in ambito sanitario. Il fatto che le autorizzazioni al seppellimento fossero state attribuite all'Ufficiale dello stato civile dal R.D. 15 novembre 1865, n. 2602 devono tenere conto di alcune particolarità dell'epoca oggi non più esistenti: a) le funzioni di Ufficiale dello stato civile spettavano al sindaco (e non erano delegabili se non a funzionari onorari, consiglieri comunali), b) il sindaco era anche autorità sanitaria locale e, in quanto tale, a questi spettava l'accertamento della morte (ammettendosi l'ausilio

di figure mediche se ed in quanto presenti), c) la sepoltura (allora pressoché solo per inumazione) andava fatta nel comune di decesso, d) nel caso, eccezionale, del trasporto del cadavere in altro comune, occorre per il trasporto l'autorizzazione, con decreto, del Ministero dell'interno (poi attribuita pressoché subito, alla competenza del prefetto e quindi, 1957, al sindaco). Questo per considerare come si scontino, ancora con l'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 267, inerzie e persistenze di norme che, nel tempo, hanno visto mutamenti, e non di poco conto, in differenti ambiti. Per altro, l'art. 74, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, per quanto riguarda l'autorizzazione alla cremazione, si limita a fare rinvio espresso alle disposizioni dell'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 in quale fa riferimento ad una data figura di autorità comunale (non si ritiene di considerare, qui, il fatto che il sindaco aveva cessato di assolvere a determinate funzioni fin a partire dall'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, precedente all'emanazione stessa del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, competenze individuabili nelle figure di cui all'art. 51 L. 8 giugno 1990, n. 142, oggi art. 103, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., non afferendo alla situazione qui considerata), senza individuare il comune competente territorialmente.

Un'esplicitazione della competenza in capo all'Ufficiale dello stato civile per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione è individuabile solo più recentemente, cioè in relazione ai "principi" di cui all'art. 3, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130 (il che riapre la questione della sua "attuabilità"), mentre, per quanto riguarda, la dispersione delle ceneri neppure questi "principi" individuano una competenza (né in termini di figura legittimata, né dal punto di vista territoriale), limitandosi a considerarla "consentita", mentre i "principi" sono ben maggiormente dettagliati nel definire le sue modalità, cioè i luoghi ed i soggetti legittimati ad eseguire la dispersione delle ceneri. Salvo non fare ricorso a criteri del tutto analogici, ed estensivi, considerando la "destinazione" delle ceneri al pari dell'autorizzazione alla cremazione, che, se sostenibile, dovrebbe essere estesa altresì alle pratiche funerarie dell'inumazione e della tumulazione (aspetti su cui sono già state formulate alcune considerazioni).

L'attuabilità della L. 30 marzo 2001, n. 130 e i "rimedi" tentati

A questo punto, appare necessario riprendere la questione della "attuabilità" della L. 30 marzo 2001, n. 130. Il ricorso al "rinvio" alle modifiche di

norme di rango secondario, porta a considerare come i “principi” individuati dal suo art. 3 non possano costituire “norme”, ma (come già osservato) “principi” per l’emanazione di norme, in senso tecnico. Non ha, ormai, molto significato né valutare il motivo per cui il legislatore abbia fatto ricorso a tale “rinvio”, né i motivi per cui non sia stato provveduto, come poteva realisticamente avvenire, alle modifiche regolamentari. Questo ultimo evento ha fatto sì che tali norme siano nei fatti non attuabili (si noti che si usa il termine di attuazione e non quello di applicazione o di vigenza), determinando una situazione del tutto anomala, in relazione al fatto che non vi sarebbe neppure la possibilità di pervenire, seppure tardivamente, alle modifiche di cui al “rinvio”, quanto meno nei termini e modi precedentemente presenti nell’ordinamento. A questa situazione, per molti versi ai limiti del paradossale, si è tentato di trovare soluzioni di vario ordine, sia con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica fondato sul parere, già citato, del Consiglio di Stato, Sezione I[^], n. 2957/03 del 29 ottobre 2003, sia attraverso la legislazione regionale (ammesso che si tratti di materia oggetto di competenza legislativa regionale), aspetto, questo, non uniforme (vi sono ancora regioni, un po’ meno della metà, che non hanno provveduto). Soluzioni, comunque, in entrambi i casi insoddisfacenti.

Rispetto a quest’ultima situazione (legislazione regionale) non si può non osservare come:

A) sia ben difficile individuare, o riconoscere, la sussistenza di una competenza legislativa regionale in materia, sia di cremazione, sia di destinazione delle ceneri, in capo alle regioni, trattandosi semmai di materia rientrante nell’ambito dell’art. 117, comma 2, lett. l) o, secondo altri, lett. m) Cost.. Le regioni che sono intervenute legislativamente hanno (forse) ritenuta sussistente la propria competenza legislativa in relazione alla materia della “tutela della salute”, il ché appare del tutto privo di motivazioni, in quanto la pratica della cremazione non vi ha attinenza, salvo, e forse, per gli aspetti delle emissioni in atmosfera, aspetto che, per altro, sfugge alla competenza legislativa regionale in relazione all’art. 117, comma 2, lett. s) Cost. A maggiore ragione, la regolazione della destinazione delle ceneri o delle urne cinerarie risulta palesemente estranea a questa materia.

B) le regioni che sono intervenute, affermando (spesso apoditticamente) una propria competenza in proposito non hanno tenuto conto che, se fosse sussistita una competenza per materia, questa poteva essere affrontata, in attuazione della L. 30 marzo 2001, n. 130, non già con norme di rango primario (leggi regionali), ma con norme di rango secondario

(regolamenti regionali), anche indipendentemente da leggi regionali.

C) le regioni che hanno, in qualche modo, legiferato in materia, hanno fatto ricorso a formulazioni spesso fortemente imprecise ed astratte, in sé inidonee a determinare una sorta di applicazione diretta delle disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 130. Probabilmente, le sole regioni (qui in senso estensivo riferendosi anche alle Province autonome) che hanno utilizzato una formulazione abbastanza idonea a raggiungere un risultato di applicazione della L. 30 marzo 2001, n. 130 potrebbero essere la regione Lazio e la Provincia autonoma di Trento e, non senza qualche forzatura, forse anche la regione Emilia-Romagna. Per le altre, le formulazioni presenti nelle diverse leggi regionali sin qui emanate sono state tali da non corrispondere alla volontà espressa (in genere nelle Relazioni ai progetti di legge o, più frequentemente, nelle indicazioni ai mass-media) di rendere attuabile la legge statutale.

D) spesso le regioni hanno fatto ricorso ad un’argomentazione difficilmente sostenibile dal punto di vista giuridico, secondo la tesi per cui il mancato esercizio della facoltà di cui all’art. 127 Cost. sarebbe probatorio della legittimità costituzionale (ad esempio: “..... per tale legge sono già decorsi infruttuosamente i termini per l’eventuale impugnazione da parte del Governo innanzi alla Corte Costituzionale. Pertanto le norme contenute nella legge regionale n. 19/2004 sono da considerarsi pienamente legittime in quanto espresse in ambiti e materie di competenza regionale, cosicché nessuna dilazione nell’applicare la normativa risulta percorribile, se riferita a valutazioni di legittimità costituzionale in ordine al riparto delle competenze tra stato e Regioni. ...”), come se il sindacato di costituzionalità spettasse al potere esecutivo.

Ne discende che il quadro di riferimento è tutt’altro che coerente e meno ancora chiaro.

Del tutto critica, in questi contesti, anche la posizione degli Ufficiali dello stato civile che si sono trovati “coinvolti” sulla base di norme regionali (e chiaramente le regioni non hanno titolo nell’attribuzione di competenze nell’ambito dell’art. 117, comma 2, lett. i) Cost.) di tal fatta. Infatti, pur se potessero essi considerare tali disposizioni o viziare da illegittimità costituzionale o ritenessero non sufficientemente strutturate per rendere attuabile la L. 30 marzo 2001, n. 130, ciò non di meno non potevano non considerare come essa avessero natura di legge e, soprattutto, non sussistesse alcuna legittimazione in capo all’Ufficiale dello stato civile per far valere tali proprie valutazioni (anche se oramai ha poco significato, dal punto di vista degli effetti,

si potrebbe considerare come lo stesso Ministero dell'interno, avente vigilanza sul servizio dello stato civile, non abbia posto in atto misure idonee in proposito, ma abbia avuto la sola preoccupazione di inibire forme di reazione da parte degli Ufficiali dello stato civile, per evitare che ne emergessero le criticità insite).

Nel complesso, si è in presenza di una situazione che vede, largamente, un'applicazione di leggi regionali non tanto per quanto attiene al loro contenuto, quanto sulla base di una ritenuta, quanto inespressa (o, malamente espressa) volontà del legislatore regionale.

L'ambito di efficacia delle norme regionali

Anche prescindendo dalle precedenti considerazioni attorno alle legislazioni regionali emanate in materia, appare a questo punto opportuno affrontare un tema del tutto centrale, prioritario, non superabile e non eludibile, cioè quanto riguarda l'ambito delle norme regionali. Si prova ad affrontare questo tema con una domanda, quella su quale sia, in via del tutto generale, il "limite" che ogni norma, quale ne sia il grado normativo, ha sempre. In generale, ma si potrebbe anche dire in termini universali, nel senso che la risposta a questa domanda viene a riguardare le norme in quanto tali, anche se di altri ordinamenti giuridici, potendosi considerare la sussistenza di un principio non solo valido in generale, ma anche universale e a prescindere dal tempo. Tale limite altro non è se non che il limite del potere del soggetto che emana la norma.

Da queste affermazioni, apparentemente astratte, è possibile uscire ricorrendo ad esemplificazioni, anche molto semplici, come quelle per cui una legge emanata da uno Stato determinato non sia più tale al di fuori dell'ambito del potere dello Stato stesso, principio del tutto reversibile (ma si potrebbe dire altrettanto per una norma emanata dall'Unione europea che non è più tale al di fuori di essa, oppure di un Regolamento comunale che non è più tale, regolamento, al di fuori del comune e, per il principio di reversibilità, una legge di altro Stato non è tale in Italia o nella Comunità e nell'Unione europea). Lo stesso limite opera, ovviamente, per le norme regionali, che non sono più tali al di fuori della regione che le ha emanate.

Tra l'altro, l'ambito del potere non è solo di tipo territoriale (anche se questo fattore è quello forse più chiaramente percepibile), ma, a certe condizioni, potrebbe riguardare anche le persone: l'esemplificazione più semplice è quella che deriva dall'istituto della cittadinanza, cioè il sistema giuridico di appartenenza di persone ad un dato ordina-

mento giuridico, che porta alla conseguenza che – quanto meno per alcuni aspetti – le persone siano soggette ad un ordinamento giuridico anche se si trovino, territorialmente, al di fuori di esso, spesso rimanendo titolari di diritti o soggetti ad obblighi indipendentemente dall'ambito territoriale.

Rimane il fatto che le regioni esercitano la propria potestà legislativa (e, conseguentemente, anche quella regolamentare) nell'ambito non solo delle materie di loro competenza, ma altresì del proprio territorio, cessando di avere effetti quali "norme" al di fuori de territorio stesso. Una delle prime conseguenze è il venire meno, al di fuori del territorio regionale, di ogni forza normativa di una data norma regionale, sia essa di rango primario che di rango secondario.

Ecco che, nella materia, ad esempio non possono trovare forza normativa disposizioni che – ad esempio – prevedano la dispersione delle ceneri in mare adottare da regioni che non dispongano di litorali marini o simili situazioni. Si osserva, per notizia, come pressoché nessuna regione abbia tenuto presente questo aspetto in termini espliciti.

Va anche osservato come questo principio non sia isolato alle norme, ma operi anche per le attività amministrative sussistendo, in via generale, la competenza dell'autorità, caso per caso competente, nel luogo in cui una data attività debba svolgersi. Si consideri il caso dell'affidamento dell'urna cineraria, che altro non è se non il momento "iniziale" di una specifica "attività" consistente nella conservazione dell'urna cineraria in luogo diverso dal cimitero: se si considerano le argomentazioni presenti nel già più volte citato parere del Consiglio di Stato, Sezione 1^a, n. 2957/03 del 29 ottobre 2003 per sostenere, possibilisticamente, l'ammissibilità dell'affidamento a familiare dell'urna cineraria, si può notare come esse, oltretutto riferite a norme ben pre-esistenti rispetto alla L. 30 marzo 2001, n. 130, facciano riferimento, ad esempio, all'art. 343 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, cioè alla presenza di un colombaro privato (come una delle alternative al collocamento nei cimiteri) avente destinazione stabile e se vi sia garanzia contro ogni profanazione: emerge qui abbastanza chiaramente come l'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria a familiare non si esaurisca con l'affidamento, inteso come consegna, ma abbia il contenuto dell'autorizzazione alla conservazione nell'urna in tale sito e, conseguentemente, abbia a proprio oggetto questa "conservazione", il ché porta logicamente a considerare la sussistenza della competenza in capo all'autorità che ne sia competente nel luogo in cui la conservazione avviene.

Anche su questi aspetti, le indeterminatezze delle leggi regionali non sono pochi: basterebbe citare una legge regionale (Toscana) che neppure affronta il tema dell'affidamento dell'urna cineraria a familiare, ma affronta invece l'aspetto conclusivo di questo, cioè l'ipotesi della rinuncia all'affidamento, oltretutto considerando tale rinuncia anche nell'ipotesi di affidamento a più soggetti (senza avere regolata neppure la possibilità di siffatti affidamenti "plurimi"), il che lascia vago ed indeterminato il luogo di effettiva conservazione dell'urna (salvo non ipotizzarne una "mobilità", che presupporrebbe una pluralità di autorizzazioni al trasporto dell'urna ogni qual volta essa "passi" da un familiare affidatario ad altro ...). Non solo, ma la stessa disposizione prevede (o, meglio, prevederebbe) che la rinuncia debba risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione, aspetto che riporta, e direttamente, alla questione originaria, cioè al caso, non improbabile anzi, per cui il decesso avvenga nel comune di una regione e la conservazione dell'urna nel comune di altra regione. E, spostando queste considerazioni dall'affidamento a familiare dell'urna cineraria, all'istituto della dispersione delle ceneri, si ritorna alla situazione di partenza.

Conclusioni

Fermi restando gli indirizzi – per altro di massima – sulla competenza all'autorizzazione alla cremazione

in capo all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso (sempreché si possa ritenere attuabile l'art. 3, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130, ma ciò comporta anche fattori di "variabilità territoriale" in relazione al possibile o inesistente stato di "attuabilità" nelle singole regioni di tali disposizioni), non altrettanto può dirsi delle disposizioni che riguardano l'affidamento a familiare dell'urna cineraria e la dispersione delle ceneri. Oltretutto, in relazione alla dispersione delle ceneri, non dovrebbe sottovalutarsi, a maggiore ragione, come non possa farsi riferimento, ai fini della relativa autorizzazione, alle sole disposizioni dell'art. 3, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130 (e meno ancora assimilare la competenza al rilascio della relativa autorizzazione a quella del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, come pratica funeraria). Si consideri il divieto di dispersione nei centri abitati (la norma prevede: "*come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)*"), dove condizione per il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione non può prescindere dall'individuazione, e conoscenza, dei luoghi in cui debba eseguirsi, con la conseguenza che un comune diverso da quello così previsto non dispone di strumenti di sorta di conoscenza di quale sia la delimitazione dei centri abitati.